

N. 1355

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MEDURI e BRIENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1996

Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei
messi di conciliazione non dipendenti comunali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto, tra l'altro, che a fianco degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari operino per le notifiche anche «i messi di conciliazione in servizio presso i comuni... fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza».

Stante la sopra indicata previsione normativa, si è posto il problema dell'inclusione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali tra coloro cui la legge sul giudice di pace ha consentito la notifica degli atti del nuovo ufficio.

Sul punto sembra che, a livello ministeriale, si siano create due «correnti di pensiero» nel senso che la prima riterrebbe che la legge vuole, comunque, utilizzare i messi residui, anche non dipendenti comunali, perchè essi, a costo zero, garantiscono, fino all'esaurimento del loro ruolo, che va oltre la chiusura dell'ufficio di conciliazione, quell'equilibrio necessario in una materia così delicata qual'è quella delle notificazioni, mentre la seconda avanzerebbe delle perplessità sull'interpretazione dell'espressione «fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza».

No v'è dubbio che il legislatore con l'espressione «fino ad esaurimento del ruolo di appartenenza» intendesse significare «fino a completo assorbimento negli organici del Ministero di grazia e giustizia» di tutti i messi di conciliazione.

È in queste motivazioni la *ratio* del presente progetto di legge, che mira ad immettere nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio presso gli uffici del giudice di pace alla data del 1° maggio

1995, momento iniziale dell'attività del messo di conciliazione relativamente agli affari del giudice di pace, così come disposto dalla norma citata.

Non va sottaciuto, d'altra parte, onorevoli colleghi, che, mentre nelle regioni del Centro-Nord i messi di conciliazione non dipendenti comunali sono stati tutti immessi nei ruoli dei comuni compresi nelle singole circoscrizioni del giudice di pace, nelle regioni meridionali i «non dipendenti comunali» sono oltre 350, per cui la malaugurata ed assurda non utilizzazione di detto personale, in una realtà socio-economica degradata come quella del Mezzogiorno d'Italia, avrebbe come effetto immediato quello di gettare sul lastrico oltre trecentocinquanta famiglie con prospettiva di reddito, stante la notoria mancanza di lavoro che affligge il Sud d'Italia, praticamente pari a zero, così come pari a zero è il costo della loro utilizzazione.

Inoltre, in loro mancanza, l'attività notificatoria graverebbe tutta sugli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, già oberati di lavoro, con ulteriori, conseguenti disfunzioni della «macchina della giustizia», soprattutto quella «civile», che, nelle regioni meridionali, più che altrove, è spesso in *panne*, riverberando, anch'essa, effetti negativi nella già disastrosa realtà socio-economica.

Infine, il comma 2 dell'articolo unico del presente progetto di legge prevede che i diritti e le indennità, nonchè l'amministrazione e la ripartizione dei proventi, vengano regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14 recante: «Forfezzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio al 1° maggio 1995 presso gli uffici del giudice di pace sono immessi nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia , nel distretto di Corte di appello di appartenenza, ed inquadrati nella quarta qualificata funzionale purchè in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego.

2. I diritti e le indennità, nonchè l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace sono regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

